

**6 APRILE 2017**

**AREA AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: SETTORE ASSICURAZIONI: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO A MARSH S.P.A.**

Premesso che

è notevole la vastità e la complessità delle competenze in ambito immobiliare e assicurativo, così come sono continue le evoluzioni giurisprudenziali e legislative che rendono difficile provvedere alla revisione di alcuni rischi e alla definizione delle clausole di assicurazione in relazione alla particolarità del rischio da assicurare.

In seguito a gara per l'affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia autonoma di Trento, con determinazione n. 119 di data 19 aprile 2012 Opera ha provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 26 bis della l.p. 23/1990 e ss.mm. (ora abrogato) e con decorrenza 30 giugno 2012 – 29 giugno 2015, il servizio di consulenza e brokeraggio all'Associazione temporanea tra le imprese Marsh s.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri broker s.r.l..

All'approssimarsi della scadenza del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, il Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti la Provincia, con determinazione n. 8 di data 30 gennaio 2015 ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia Autonoma di Trento, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Poiché l'articolo 26 bis della l.p. 23/1990 è stato abrogato dalla l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (*legge finanziaria provinciale 2015*), Opera non ha potuto procedere all'affidamento diretto del servizio suindicato ai sensi di tale norma.

Tenuto conto che le provvigioni intermedie dal broker per Opera Universitaria ammontano a circa € 2.830,00 all'anno,

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea,

con determinazione 115 dd. 14 maggio 2015 Opera ha pertanto affidato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 e l.p. 23/1990 e ss.mm. a Marsh s.p.a., con sede in Milano, viale Bodio 33, C.F. e P. I.V.A. 01669952015, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 giugno 2015, eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre annualità, dando atto che il servizio non comporta oneri a carico di Opera, in quanto la stessa percepirà, per il tramite delle compagnie di assicurazione, con le quali Opera stipulerà le coperture assicurative, una provvigione pari al 5,00%.

Con determinazione n. 66 dd. 24 marzo 2016, come previsto dall'art. 3 del Capitolato sottoscritto dalle parti, è stato prorogato il servizio a decorrere dal 30 giugno 2016 fino al 30 giugno 2017.

Considerato il rapporto fiduciario instaurato con Marsh Spa e la conoscenza che la società medesima ha delle peculiarità dell'Ente, e tenuto conto che l'importo del contratto, seppur sommato ai precedenti affidamenti non supera le soglie di cui all'art. 21, c. 2 lett. h) e c. 4 della l.p. 23/1990, si ritiene opportuno prorogare il servizio di consulenza e brokeraggio per le due ulteriori annualità previste dal capitolato medesimo.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 14 dicembre 2016, n. 20 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2499;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016 “*Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia*”;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prorogare, per quanto espresso in premessa, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a Marsh s.p.a., con sede in Milano, viale Bodio n. 33 C.F. e P.IVA 01699520159, per il periodo di anni due, a decorrere dal 30 giugno 2017 fino al 29 giugno 2019, come previsto dal capitolato sottoscritto dalle parti e come da schema di lettera allegato (all. 1);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Opera Universitaria;
3. di stabilire che il compenso per il servizio di cui al punto 1) è a carico delle compagnie di assicurazione aggiudicatari dei servizi assicurativi dell'Opera Universitaria, ed è pari al 5% dei premi;
4. di prendere atto che Opera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative;
5. di provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità degli flussi finanziari una volta individuate le compagnie assicurative.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

n. all.:

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(EB/gm/ev)